Pubblicato in, www.grusol.it

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AST ANCONA IN FUNZIONE DI COMMISSARIO LIQUIDATORE ASUR MARCHE

n. 78 del 22 aprile 2025

Oggetto: **Accordi contrattuali relativi a prestazioni riabilitative anno 2022 tra AST di Ancona Gestione Liquidatoria Asur Marche e le strutture private accreditate dell'ex AV5. Determinazioni.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e del Direttore della UOC Supporto all'Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali tra l'AST Ancona, Gestione Liquidatoria Asur Marche e le Strutture private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alla DGR 4/2024 con sede sul territorio dell'ex Asur-AV5 eroganti prestazioni di riabilitazione per l'anno 2022, redatti secondo gli schemi allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che gli accordi contrattuali in allegato, si conformano ed attuano il contenuto della DGR n.4 del 05/01/2024 ad oggetto:" Approvazione schema di accordo quadro tra la Regione Marche e le strutture di sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023".

3. Di definire secondo le disposizioni e contenuti dell'accordo quadro di cui alla soprarichiamata DGR n.4/2024, per l'anno 2022 per ciascuna struttura i tetti economici insuperabili per le prestazioni riabilitative al netto delle note di credito emesse, come di seguito indicati

Strutture	Tipologia prestazioni	Tetto Residenti anno 2022	Tetto mobilità 2022
Fondazione Anffas	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	154.422	
Sport Life	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	749.402	
Kos Care AP	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	1.169.834,00	
Kos Care SBT	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	953.804,00	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione intensiva ospedaliera cod.56	2.691.141,00	468.000
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione Estensiva extra ospedaliera	1.219.538,00	
	rimborsi forfettari	40.880,00	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione Intensiva extra ospedaliera	693.401,45	
	rimborsi forfettari	40.062,40	
Totale		7.712.484,85	468.000

4. Di dare atto che nell'esercizio 2022 sono rilevati ai conti economici n.ri. 050580111, n.0505010101, 0505100107 e 050510111 costi complessivi per i residenti della regione Marche per € 7.442.024,86 al netto delle note credito prodotte dalle Strutture e per residenti fuori regione costi complessivi per € 468.000 al conto economico di 050501003 al netto delle note credito prodotte.

5. Di prendere atto che sulla base di quanto stabilito nell'accordo quadro regionale di cui alla citata DGR n.4/2024 la sottoscrizione degli accordi comporta il riconoscimento economico delle spettanze dovute alle strutture firmatarie al netto delle note credito iscritte nel bilancio 2022 e pregressi e la chiusura di tutte le posizioni aperte al 31/12/2022.

6. Di delegare il Direttore U.O.C. D.A.T., Dott. Marco Canaletti, alla sottoscrizione degli allegati accordi contrattuali, con le strutture private accreditate di riabilitazione dell'ex Asur /AV5 relativi alle prestazioni di laboratorio analisi erogate , in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, nell'anno 2022.

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art.39 della L.R. 19/2022.

8. Di trasmettere il presente atto al Direttore U.O.C.Medicina Fisica e Riabilitativa e ai Responsabili UMEE e UMEA.
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO
LIQUIDATORE
(Dott. Giovanni Stroppa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Sonia Piercamilli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(*Dott.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(U. O. Direzione Amministrativa Territoriale)

- Normativa di riferimento

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii.”;
- D.G.R. n. 1114 del 29.09.2017 “DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione”;
- D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la REGIONE MARCHE e l'ARIS MARCHE per gli anni 2019 - 2020 – 2021”;
- D.G.R. n. 1194 del 03/08/2020 “Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n.1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020.”;
- D.G.R. n. 1596 del 22.12.2021 “Emergenza Covid – Definizione dei tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro, “Residenza Anni Azzurri Valdaso” di Campofilone, “Centro Venerabile Marcucci” di Ascoli Piceno.;
- D.G.R. N. 56 del 31/01/2022: *“Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021)*;
- L. n. 118 del 05.08.2022 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”
- L. R. del 8 agosto 2022, n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D.G.R. 900/2023: “*Fasi preliminari relative alle disposizioni di cui agli artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e al Decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 2022. Approvazione*.”
- D.G.R. n. 4 del 05/01/2024 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023.”
- DGR n.1450 del 30/09/2024” L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023.”

Motivazione

Il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche stabilisce che con i presidi accreditati con il SSN vadano definiti accordi tesi a stabilire la qualità e quantità delle prestazioni attese a fronte delle quali le Regioni devono determinare le tariffe;

L'art .8 comma 5 del suddetto decreto legislativo inoltre stabilisce che le aziende sanitarie locali si avvalgano per l'erogazione di prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e private;
Il decreto legislativo n. 229/1999 all’art.8 bis, quinquies, sexies e octies detta disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali riguardanti il rapporto pubblico/privato;

La Regione Marche con la L.R. n.20/2000 ora sositutita dalla L.R. n. 21/2016 ha disciplinato l'accreditamento e gli accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni a carico del SSN

La Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative suindicate, ha adottato nel corso degli anni gli atti di indirizzo e programmazione sanitaria e le direttive per la contrattazione dei piani di prestazioni tra le Aziende e le strutture private accreditate e tra queste anche le strutture private eroganti prestazioni riabilitative;

La Regione Marche

- ✓ con la DGR n. 1438/2016 ha approvato l'accordo con le Strutture aderenti all'ARIS per gli anni 2016-2017-2018;
- ✓ con la DGR n.1114/2017 ha approvato il progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva integrando i tetti di spesa dei Centri ambulatoriali di Riabilitazione per prestazioni ai minori in fascia di età 0-6 anni in lista di attesa presso gli stessi CAR;
- ✓ con la DGR n.1668/2019 ha approvato l'accordo con le Strutture aderenti all'ARIS per gli anni 2019-2021
- ✓ con la DGR n.1596 del 22/12/2021 ha definito i tetti spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere Santo Stefano Villa fastiggi di Pesaro,Residenza Anni azzurri Valdaso di Campofilone, Centro Venerabile di Ascoli Piceno.

In particolare si richiama l'ultima DGR n. 4 del 05/01/2024 disciplinante la materia, di approvazione dell'accordo quadro, da valere per gli anni 2022-2023 con le Strutture private accreditate regionali di riabilitazione aderenti all'ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021.

Tale accordo evidenzia degli aspetti di discontinuità con la DGR 1668/2019, dovuti alla necessità di condurre l'impianto degli accordi verso un nuovo modello di programmazione che tenga conto, da un lato della riforma del servizio sanitario regionale (L.R.n.19/2022), dall'altro delle nuove disposizioni introdotte dalla legge sulla concorrenza (L. 118/2022).
Di seguito si richiamano i punti fondamentali dell'accordo:

Risorse economiche per residenti per l'annualità 2022
Per l'anno 2022, alle singole strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici complessivi delle fatture, afferenti ad ogni singola struttura, per l'erogazione di prestazioni per residenti nell'annualità 2022 previste dalla DGR 1668/2019 e DGR 1596/2021 (eccetto quelle della tipologia R2.2 e R2D della struttura RSA "Residenza Anni Azzurri - Residenza Valdaso"), iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse dalla medesima AST e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda.

Compensazioni per l'anno 2022
Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate per l'anno 2022, si rimanda a quanto disciplinato al capitolo 5 della DGR n. 1668/2019. Non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR e dalle AST di riferimento, relativamente alle prestazioni erogate nell'annualità 2022 dalle strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa.

Progetto riabilitativo per la fascia di età 0-18 anni
Il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, ha determinato una importante risposta assistenziale, contribuendo alla riduzione delle liste di attesa per tale

setting. Alla luce di tale esperienza si ritiene pertanto opportuno confermare, per gli anni 2022 e 2023, le risorse già previste alla tabella n.2 della DGR n. 1668/2019 relative all'anno 2021, sulla base della ripartizione tra erogatori dettagliata dalla deliberazione in parola, per il mantenimento dei trattamenti in atto. Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono indicate in maniera distinta poiché destinate esclusivamente all'età evolutiva e non soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.

Teleriabilitazione.

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per l'anno 2022 l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, e le singole AST, per l'anno 2023, potranno consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola. Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato nel capitolo "risorse economiche".

Sistema Tariffario

Per quanto riguarda l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.Per l'attività ospedaliera (cod. 56) si mantengono le tariffe della DGRM 709/2014 come modificata dalla DGRM n.1043/2022.I rimborsi forfettari di cui alla DGR n.731/2007 e ss.mm. ii. sono riconosciuti nell'anno 2022 per l'intero importo fatturato dalla Struttura Centro Venerabile Marcucci di Kos Care srl sulla base di quanto stabilito nella DGR n.4/2024.

Sulla base delle argomentazioni sopra espresse, si è provveduto alla redazione degli schemi degli accordi contrattuali per l'anno 2022 con le strutture private accreditate che insistono nel territorio dell'ex AV5 ed eroganti prestazioni di riabilitazione che recepiscono ed attuano il contenuto dell'accordo quadro raggiunto tra la Regione Marche e l'ARIS di cui alla DGRM n.4/2024, per i seguenti valori economici di seguito indicati:

Strutture	Tipologia prestazioni	Tetto Residenti anno 2022	Tetto mobilità 2022
Fondazione Anffas	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	154.422	
Sport Life	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	749.402	
Kos Care AP	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	1.169.834,00	
Kos Care SBT	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	953.804,00	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione intensiva ospedaliera cod.56	2.691.141,00	468.000
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione Estensiva extra ospedaliera	1.219.538,00	
	rimborsi forfettari	40.880,00	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione Intensiva extra ospedaliera	693.401,45	
	rimborsi forfettari	40.062,40	
Totale		7.712.484,85	468.000

I budget di spesa attribuiti ad ogni singola struttura sono pari agli importi economici complessivi delle fatture delle prestazioni riabilitative erogate, iscritte nel Bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona in funzione di gestione liquidatoria dell'Asur, al netto delle note di credito emesse.

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm. ii.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.
Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line* (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o più allegati come specificati nel campo "allegati")

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina

- Esito dell'istruttoria

DETERMINA

1. Di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali tra l'AST Ancona, Gestione Liquidatoria Asur Marche e le Strutture private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alla DGR 4/2024 con sede sul territorio dell'ex Asur-AV5 eroganti prestazioni di riabilitazione per l'anno 2022, redatti secondo gli schemi allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che gli accordi contrattuali in allegato, si conformano ed attuano il contenuto della DGR n.4 del 05/01/2024 ad oggetto:" Approvazione schema di accordo quadro tra la Regione Marche e le strutture di sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023".

3. Di definire secondo le disposizioni e contenuti dell'accordo quadro di cui alla soprarichiamata DGR n.4/2024, per l'anno 2022 per ciascuna struttura i tetti economici insuperabili per le prestazioni riabilitative al netto delle note di credito emesse, come di seguito indicati

Strutture	**Tipologia prestazioni**	**Tetto Residenti anno 2022**	**Tetto mobilità 2022**
Fondazione Anffas	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	154.422	
Sport Life	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	749.402	
Kos Care AP	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	1.169.834,00	
Kos Care SBT	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	953.804,00	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione intensiva ospedaliera cod.56	2.691.141,00	468.000
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione Estensiva extra ospedaliera	1.219.538,00	
	rimborsi forfettari	40.880,00	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione Intensiva extra ospedaliera	693.401,45	
	rimborsi forfettari	40.062,40	
Totale		7.712.484,85	468.000

4. Di dare atto che nell'esercizio 2022 sono rilevati ai conti economici n.ri. 050580111, n.0505010101, 0505100107 e 050510111 costi complessivi per i residenti della regione Marche per € 7.442.024,86 al netto delle note credito prodotte dalle Strutture e per residenti fuori regione costi complessivi per € 468.000 al conto economico di 050501003 al netto delle note credito prodotte.

5. Di prendere atto che sulla base di quanto stabilito nell'accordo quadro regionale di cui alla citata DGR n.4/2024 la sottoscrizione degli accordi comporta il riconoscimento economico delle spettanze dovute alle strutture firmatarie al netto delle note credito iscritte nel bilancio 2022 e pregressi e la chiusura di tutte le posizioni aperte al 31/12/2022.

6. Di delegare il Direttore U.O.C. D.A.T., Dott. Marco Canaletti, alla sottoscrizione degli allegati accordi contrattuali,con le strutture private accreditate di riabilitazione dell'ex Asur /AV5 relativi alle prestazioni di laboratorio analisi erogate , in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, nell'anno 2022.

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art.39 della L.R. 19/2022.

8. Di trasmettere il presente atto al Direttore U.O.C.Medicina Fisica e Riabilitativa e ai Responsabili UMEE e UMEA.

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Marina Tombesi

Il Dirigente

Dott. Marco Canaletti

ALLEGATI

Accordi contrattuali con i laboratori analisi e relative nomine trattamento dati

1) Anffas
2) Kos Care -
3) Sport Life

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "FONDAZIONE ANFFAS GROTTAMMARE ETS" DI GROTTAMMARE (AP) DEL PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER L'ANNO 2022.

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, con sede in Ancona Viale C. Colombo n.106, in funzione di Gestione Liquidatoria ai sensi della L. R. n. 19/2022, art. 42, comma 9, d'ora in poi denominata per quanto occorra, Gestione Liquidatoria, rappresentata a tutti gli effetti, ai fini della sottoscrizione del presente accordo dal Dott. Marco Canaletti, Direttore U.O.C. D.A.T. – AST di Ascoli Piceno, giusta delega conferita dal Direttore Generale AST di Ancona anche in funzione di Commissario Liquidatore con Determina n. _____ del _____

E

La Struttura Privata Accreditata denominata Fondazione Anffas Grottamare ETS di Grottammare (successivamente citato Centro di Riabilitazione), nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Maria Lauri che consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una delle fattispecie previste dagli artt.94 ss. D.Lgs.31/03/2023 n.36 e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per l'anno 2022.

PREMESSO

A. che la Struttura privata è presente sul territorio dell'ex. Area Vasta con struttura ubicata nel Comune di Grottammare (AP) Via Sacconi n. 40;
B. che la struttura denominata "Fondazione ANFFAS Grottammare ETS " di Grottammare, è stata accreditata senza prescrizioni per l'erogazione di prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale con l'assegnazione della classe 5 con Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali, n° 67/DSS del 03/07/2012, rinnovato da ultimo con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 102 del 26/11/2021;
C. che le parti prendono atto delle DGRM n.1572 del 16/12/2019, DGRM n.. 1573 del 16/12/2019,n. 1263 del 31/08/2023 in materia di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione ed accreditamento della Regione Marche.
D. che con DGR n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*, la Giunta regionale ha prorogato *al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture* stabilendo che "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*;
E. che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
F. che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico- riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
G. che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 4 del 05.01.2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021,

per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale allegato alla DGR n. 4 del 05.01.2024 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.
Le parti rinviano espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate.

Art.2
Prestazioni oggetto del contratto

Il Centro di Riabilitazione erogherà prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'ex Area Vasta n. 5, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre ex Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dallaex. Area Vasta n. 5 in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura erogherà altresì, le medesime prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale agli assistiti di altre ASL. Queste ultime saranno addebitate direttamente alla Azienda USL di residenza dell'assistito senza oneri di sorta a carico per il SSR, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

ART. 3
Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria Asur Marche non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).
L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

ART. 4
Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02/03/2011, le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa nonché nelle delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo le DGRM n.4/2024 a cui si fa espresso richiamo.
Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.
Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lvo 502/92.
La prescrizione è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale. Ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).
Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico – riabilitativo di prestazioni specialistica ambulatoriale".
La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare "è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti cosi come applicate e comunicate dall'ex Area Vasta 5, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.
ll Centro dì Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'ex Area Vasta 5, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.
La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'ex Area Vasta 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmetterà all'ex. Area Vasta di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'Area Vasta 5 al Responsabile del Distretto di appartenenza), il piano di trattamento entro 15 gg, ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina .generale o Pediatra di Libera Scelta della persona assistita o del bambino. La trasmissione del piano di trattamento all'ex. Area Vasta 5 potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale. Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.
In un'ottica di rete riabilitativa unica AST AP, funzionalmente alla tracciabilità del percorso, a garanzia di una corretta e coerente comunicazione con l'utenza e per la prevista attività di controllo della Commissione appropriatezza, i colleghi del Centro Convenzionato invieranno mensilmente al Direttore della U.O.C di Medicina Fisica e Riabilitativa ed al Dirigente di Area Riabilitativa della AST AP, i referti (PRI) relativi ai pazienti in carico ambulatoriale.

Art.5
Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Viene confermato, per l'anno 2022, il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, con le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 cui si fa espresso richiamo .Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono destinate esclusivamente a tale ambito assistenziale e non sono soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.
Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.
Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel Progetto sono state individuate in:

1) Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);
2) Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
3) Disturbi del linguaggio;
4) Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
5) Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
6) Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
7) Disturbo dell'attenzione con iperattività;
8) Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
9) Disturbi emozionali e affettivi;

10) Disturbi somatoformi.

Art. 6
Standard di qualità e di personale

La Struttura dichiara di aver erogato le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimentali vigenti.

Art.7
Prestazioni intermedie

Per le necessità assistenziali, che si configurano "al limite "rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui allegato C della DGRM n.1627/2005, le parti concordano di mantenere anche per l'anno 2022 le c.d. prestazioni intermedie come previsto nella DGRM n.1299/2009, attivate da Dicembre 2021.
Le parti concordano che le prestazioni c.d. intermedie sono caratterizzate

- da apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- inserimento di pazienti adulti in post acuzie e comunque con necessità di intervento monodisciplinare o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche non complicate da altri aspetti patologici correlati
- durata dei trattamenti medio/brevi

Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale, extramurale e domiciliare individuale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto alle tariffe vigenti. L'accesso a tali prestazioni e la presa in carico da parte del Centro avviene secondo percorsi concordati tra le parti.

ART. 8
Teleriabilitazione

Il 17.12.2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).
A seguito del DM del 29.04.2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.
Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per l'anno 2022 l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR, può consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola.
Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.
Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

Art. 9
Risorse economiche

Per l'anno 2022, al Centro di Riabilitazione viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche previste dalle DGR n.4/2024,DGR 1668/2019 e DGR 1596/2021, iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse dalla medesima AST e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda. pari ad euro **154.422,00** comprensiva delle risorse inerenti l'età evolutiva destinate all'abbattimento delle liste di attesa stabilite nella DGR 1668/2019 cui si fa espresso richiamo.
Il tetto di spesa sopra assegnato, da retribuirsi con le tariffe della DGR n.1668/2019 e con le tariffe della DGR n.4/2024 per le prestazioni di teleriabilitazione, si riferisce all'anno 2022, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni

dell'utenza nel pieno rispetto del tetto di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.
Il tetto di spesa sopra assegnati è definito sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 10
Compensazioni delle risorse assegnate

Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate per l'anno 2022, in esecuzione della DGR n. 4 del 05.01.2024, si rimanda a quanto disciplinato al capitolo 5 della DGR n. 1668/2019; non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR ed, eventualmente, dall'AST di riferimento.

ART. 11
Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali vengono conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento viene, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con Azienda) dal quale risulti opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;

L'Azienda può effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Azienda, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.
Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Azienda entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.
Un primo tentativo di definizione del contenzioso di carattere sanitario, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Azienda e due in rappresentanza del Centro) tenendo conto che verranno riconosciute e remunerate solo le prestazioni approvate.

ART. 12
Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenta all'Azienda contabilità trimestrali/mensili distinte per tipo (extraospedaliero residenziale / extraospedaliero non residenziale) e per AST di appartenenza del paziente. Ogni contabilità è costituita:

a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
   = cognome e nome
   = data di nascita
   = codice fiscale
   = Comune di residenza

= numero tessera sanitaria
= tipologia di accesso e soggetto prescrittore
= distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
= numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

d) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Alle contabilità mensili non dovrà essere allegata alcuna documentazione probatoria in quanto la stessa sarà conservata a disposizione della 'Azienda che ha facoltà di effettuare controlli e richiedere copie così come specificato negli articoli che precedono.
La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Azienda a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.
Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 13
Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura sanitaria privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.
La struttura sanitaria privata accreditata è tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.
Al riguardo, devono compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis.
Inoltre, devono adempiere agli obblighi contenuti nel provvedere al D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).
Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria della ASUR, per l'anno 2022, del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C, del flusso FAR.
Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporta la sospensione dei pagamenti; I'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria della ASUR assegna un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procedono alla risoluzione del contratto stesso.
Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.
L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenta un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.
Sempre nello spirito di leale collaborazione, la struttura sanitaria privata, consapevole dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegna, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.
La struttura privata si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Azienda.

Art. 14
Protezione dei dati Personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i -dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali(es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc,) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di. liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Le Parti danno atto the l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo da parte della Struttura privata comporta il trattamento di dati personali di cui I'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento,
Pertanto, la Struttura Privata contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dall'art. 28 del GDPR, tramite apposito atto di designazione allegato al presente accordo. (allegato n.2).

ART. 15
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa sono contestate dalla Gestione Liquidatoria dell'ASUR Marche per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.
La struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona, ovvero le AST competenti, dovranno accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;
- • ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- • a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR:
- per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- per l'anno 2022, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;

- • a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- • ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

Nel prioritario obiettivo della tutela del pubblico interesse, le Parti concordano che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici può essere oggetto di revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, le disposizioni del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale e la normativa sulla concorrenza.

ART. 16
Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2022 al 31/12/2022.La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'AST di Ancona diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR Marche.
Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.
Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.
Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.
Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.
Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra Azienda e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.
Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'Azienda secondo le procedure previste dalla Legge.

Il Delegato del Direttore Generale AST di Ancona in funzione di Commissario Liquidatore
Dott. Marco Canalettii

CENTRO DI RIABILITAZIONE
Fondazione ANFFAS Grottammare ETS
Sig.ra Maria Lauri

ALLEGATO N.1

PROTOCOLLO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SU CASI CLINICI ETA' EVOLUTIVA AFFERENTI ALLE UMEE DELL'ASUR E ALLE STRUTTURE ACCREDITATE CON ACCORDO NEGOZIALE.

1. Finalità

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative coordinate ed integrate che:

- possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE delle ex Aree Vaste e le Strutture Accreditate
- possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata
- consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali
- possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

2. Destinatari dell'accordo

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico (complessa multidisciplinare ex art. 26):

3. Normativa di riferimento

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e succ. modificazione, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003, DGRM 1627/05, DGRM 164 del 2007, DGRM 1299/09, DGRM 1114 del 29/9/17.
Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra scuola e gli enti) sono disciplinati dagli Accordi di programma provinciali. in cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

4. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività sanitaria e amministrativa è demandata alla Struttura Privata Accreditata.
Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al PLS, al MMG, P.C. al Direttore Cure Tutelari,al Responsabile UMEE del territorio di riferimento.
Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi.
Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Direttore Cure Tutelari, al responsabile UMEE l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa. La Struttura erogante dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata, in modo esclusivo Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

5. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue.

1. *La presa in carico del minore disabile presso la Struttura prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo clinico, anamnestico e terapeutico da inviare al Responsabile UMEE competente per residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.*
2. *I minori in carico alla Struttura per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti per tutte le procedure previste per tutte le funzioni UMEE. Gli operatori della Struttura concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date degli incontri per i PEI.*

3. *La dimissione, per le persone con disabilità che usufruiscono di Insegnamento Individualizzato e/o Assistenza Educativa Domiciliare (SADE H.) avviene a conclusione del percorso scolastico.*
4. *La dimissione prevede un accompagnamento al Servizio UMEA competente per territorio da avviare almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione del percorso di cui sopra. Il percorso di accompagnamento prevede:*

    - richiesta della famiglia all'UMEA con la presentazione dei documenti rilasciati dal Servizio di provenienza;
    - incontro tra i due Servizi e la famiglia per concordare le modalità di passaggio

5. *La Struttura non può svolgere le funzioni UMEE in regime di libera professione*
6. *Le prestazioni relative alla presa in carico e non riconducibili al trattamento riabilitativo multidisciplinare saranno remunerate secondo le tariffe delle prestazioni extramurali di cui alla DGR n..1668/2019.*

- . **Accordo di committenza**

La struttura si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio di altra Struttura e viceversa.
Nel piano di trattamento deve essere indicato la presa in carico in regime multidisciplinare.
Si ritiene utile una rilevazione epidemiologica nei diversi territori al fine di programmare le attività in modo efficace e complementare tra i diversi Servizi.

STRUTTURA PRIVATA	Il Delegato del Direttore Generale della AST di Ancona in funzione di Commissario Liquidatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE UOC: D.A.T. Dott. Marco Canaletti

Allegato n.2

SEZIONE DEL CONTRATTO RELATIVA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA GESTIONE LIQUIDATORIA, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA STRUTTURA PRIVATA

E

LA SOCIETA': Fondazione Anffas Ets- RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
con sede:63066 Grottammare (AP)Via Sacconi n.40
Tel. / FAX: 0735/735303
e-mail / PEC: info@pec.fondazioneanffasgrottammare.it
Sito web:

L'AST di Ancona G.L., in persona del Commissario Liquidatore in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni riabilitative effettuata dal Centro di Riabilitazione (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che possono intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;

- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
    a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
    b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria;
- Fornire all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea

difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.
Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge. Al termine dello stesso devono cessare tutte le operazioni di trattamento. Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Il Delegato del Direttore Generale AST di Ancona in funzione di Commissario Liquidatore
Dott. Marco Canalettii

CENTRO DI RIABILITAZIONE Fondazione ANFFAS Grottammare Ets
Il Legale Rappresentante

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA KOS CARE SRL (EX. ISTITUTO S. STEFANO) PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R.– ANNO 2022.

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, con sede in Ancona Viale C. Colombo n.106, in funzione di Gestione Liquidatoria ai sensi della L. R. n. 19/2022, art. 42, comma 9, d'ora in poi denominata per quanto occorra, Gestione Liquidatoria, rappresentata a tutti gli effetti, ai fini della sottoscrizione del presente accordo dal Dott. Marco Canaletti, Direttore U.O.C. D.A.T. – AST di Ascoli Piceno, giusta delega conferita dal Direttore Generale AST di Ancona anche in funzione di Commissario Liquidatore con Determina n. _____ del _____

E

L'ex ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO ora denominato KOS Care srl (successivamente citato Centro di Riabilitazione), con sede legale in via Durini 9, Milano, nella persona del consigliere delegato in rappresentanza della Società, Dott.ssa Laura Benedetto, che consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una delle fattispecie previste dagli artt.94 ss. D.Lgs.31/03/2023 n.36 e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

per la stipula del seguente piano di prestazioni riabilitative da valere per l'anno 2022.

PREMESSO

A. che il Centro di Riabilitazione è presente sul territorio dell'ex Area Vasta 5- Distretti di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto, con struttura operativa ubicata nel Comune S. Benedetto del Tronto (AP) in Via n. Nazario Sauro 162 accreditata con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n.88/ACR del 25/02/2015 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale (CAR) rinnovato con decreto n. 154 del Dirigente P.F. Accreditamenti del 24/05/2018 e con struttura denominata Centro Venerabile Marcucci ubicata in Ascoli Piceno Via dei Narcisi 5 accreditata con decreto n. n. 23 del 25/01/2017 rinnovato con decreto n.17 del 27/01/2020, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno e in regime residenziale con una dotazione totale di n.76 posti letto così suddivisi:

   - n. 34 p.l. di Riabilitazione Intensiva Ospedaliera (cod. 56) cod. ORPS 603831;
   - n. 10 p.l. di Riabilitazione Intensiva Extraospedaliera (cod. RD1.1.) cod. ORPS 604435;
   - n. 32 p.l. di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera (cod. RD1.2.) cod. ORPS 604436-604437

   e per le prestazioni di riabilitazione e recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale.

B. che le parti prendono atto delle DGRM n.1572 del 16/12/2019, DGRM n. 1573 del 16/12/2019, n. 1263 del 31/08/2023 in materia di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione ed accreditamento della Regione Marche.

C. che con DGR n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023,* la Giunta regionale ha prorogato *al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture* stabilendo che "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*;

D. che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ospedaliero, extraospedaliero intensiva ed estensiva, ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

E. che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico- riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

F. che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 4 del 05.01.2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. n. ri 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale allegato alla DGR n. 4 del 05.01.2024 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.
Le parti rinviano espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate.

Art.2
Prestazioni oggetto del contratto

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria Asur Marche ex AV5 si è avvalsa della struttura Kos Care per l'erogazione di prestazioni di

- **Riabilitazione intensiva ospedaliera cod.56 (sistema ortopedico e nervoso)**
- **Riabilitazione Intensiva Extra ospedaliera (RD1.1)**
- **Riabilitazione estensiva Extraospedaliera (RD1.2)**
- **Riabilitazione di tipo non residenziale nelle tipologie ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale,**

in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'ex Area Vasta n. 5, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre ex Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla ex. Area Vasta n. 5 in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura può erogare altresì, le medesime prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale agli assistiti di altre ASL. Queste ultime saranno addebitate direttamente alla Azienda USL di residenza dell'assistito senza oneri di sorta a carico per il SSR.

Art.3

Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria Asur Marche non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).
L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

ART. 4
Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (Suppl. GU n. 60 del 02/03/2011), le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo le DGRM n. 4/2024 a cui si fa espresso richiamo. Trova inoltre applicazione, per quanto compatibile e non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività di riabilitazione intensiva - estensiva extra ospedaliera ed intensiva ospedaliera.

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.
Accesso prestazioni ambulatoriali/domiciliari
Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D. Lvo 502/92.
La prescrizione è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale. Ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).
Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato,- che dichiari di

aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico – riabilitativo di prestazioni specialistica ambulatoriale".
La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare "è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.
L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti cosi come applicate e comunicate dall'ex Area Vasta 5, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.
ll Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'ex Area Vasta 5, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.
La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'ex Area Vasta 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmetterà all'ex. Area Vasta di residenza dell'assistito (per quanto riguarda la AST AP al Responsabile del Distretto di appartenenza), il piano di trattamento entro 15 gg, ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta della persona assistita o del bambino. La trasmissione del piano di trattamento alla AST AP potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento). Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale. Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.
In un'ottica di rete riabilitativa unica AST AP, funzionalmente alla tracciabilità del percorso, a garanzia di una corretta e coerente comunicazione con l'utenza e per la prevista attività di controllo della Commissione appropriatezza, i colleghi del Centro Convenzionato invieranno mensilmente al Direttore della U.O.C di Medicina Fisica e Riabilitativa ed al Dirigente di Area Riabilitativa della AST AP, i referti (PRI) relativi ai pazienti in carico ambulatoriale.

Accesso prestazioni ai moduli di degenza

L'ammissione alle prestazioni del Centro di riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi e riconoscendo, comunque priorità ai pazienti dimessi dal P.O. dell'Area Vasta n.5. Il Centro di riabilitazione, in base alle linee guida e ai protocolli nazionali e regionali curerà l'accesso dei predetti utenti previa:

- lettera di dimissione da Reparto ospedaliero e/o proposta del MMG;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento.

Art.4 BIS
Presa in carico di pazienti residenti nel territorio della AST AP per le prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera / estensiva ed intensiva extra ospedaliera

Il Centro di Riabilitazione è già impegnato ad accordare un percorso preferenziale ai pazienti provenienti dalla ex AV5 al fine del tempestivo sviluppo del percorso riabilitativo post-acuzie e del recupero di appropriatezza nella degenza ospedaliera. Sulla base del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (Suppl.GU n. 60 del 2/3/2011) le parti hanno condiviso i criteri di eleggibilità dei pazienti alla riabilitazione intensiva. Allo scopo si concorda sulle seguenti modalità operative:

Pazienti ricoverati c/o il Presidio Ospedaliero Unico - Stabilimenti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione prevede che sia fornito alla persona con disabilità ricoverata in acuzie, un percorso riabilitativo unico integrato nei vari setting della rete riabilitativa. Questo principio si concretizza nel concetto di "presa in carico dell'utente" e nell'erogazione degli interventi secondo programmi riabilitativi definiti all'interno di uno specifico Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) applicando criteri di appropriatezza prescrittiva ed erogativa.
Per le persone con disabilità ricoverate presso i reparti di degenza per acuti del Presidio Ospedaliero Unico AST AP articolato in due stabilimenti "Mazzoni" di Ascoli Piceno e "Madonna del Soccorso" di San Benedetto del Tronto, i medici responsabili di reparto richiederanno ai colleghi Fisiatri della U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa ex AV5 una valutazione Fisiatrica. Il Fisiatra responsabile del Team interprofessionale, redatto per ciascun paziente un Progetto riabilitativo Individuale (PRI), individuerà i pazienti con necessità di trattamento riabilitativo nei diversi setting:

- **Riabilitazione intensiva ospedaliera cod. 56 (sistema ortopedico e neurologico);**
- **Riabilitazione Intensiva Extraospedaliera (RD1.1);**
- **Riabilitazione estensiva Extraospedaliera (RD1.2).**

Per essi redigerà, sui specifici moduli definiti a livello regionale e concordati con il Centro convenzionato la richiesta di ricovero e la invierà per posta elettronica attraverso il " P.U.A.R. ex AV5 allo stesso Centro. In riferimento ai posti letto assegnati, i pazienti dimessi dal Presidio Ospedaliero Unico ex AV5 avranno priorità di accesso nella presa in carico c/o il Centro convenzionato rispetto ad altri provenienti da altre sedi. Rispettando i tempi previsti nei percorsi assistenziali "frattura di femore" e "ictus", i fisiatri della U.O. di Medicina Riabilitativa si impegnano ad una tempestiva valutazione dei pazienti ricoverati e ad una rapida trasmissione delle richieste, così da facilitare lo sforzo organizzativo del Centro Convenzionato. Per i pazienti con problematiche ortopediche acute, con iniziale temporanea interdizione di carico, l'invio al ricovero in riabilitazione intensiva potrà avvenire immediatamente dopo la concessione del carico stesso, anche ad una distanza temporale dalla dimissione superiore a 45 gg. (D.M.: 5/8/2021 Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione – Art. 2 intervalli temporali All.5).
In un'ottica di rete riabilitativa unica di Area Vasta, funzionalmente alla tracciabilità del percorso "Presidio Ospedaliero Unico ex AV5 – Riabilitazione Intensiva ed estensiva in regime di ricovero" ed a garanzia di una corretta e coerente comunicazione con l'utenza, i colleghi del Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno invieranno via mail all'indirizzo: puar@sanita.marche.it la lettera di dimissione relativa ai pazienti in uscita.

Pazienti provenienti dall'area territoriale (domicilio):

Il MMG, ove ritenga che il paziente necessiti di trattamento riabilitativo di tipo intensivo (condizione di post-acuzie, malattie degenerative neurologiche croniche riacutizzate o recidivanti, ritardi nel percorso riabilitativo di pazienti in fase acuta per fatti patologici intercorrenti) richiederà una **visita fisiatrica domiciliare prioritaria** alla U.O. di Medicina Riabilitativa ex AV5. Il Fisiatra valutata la presenza di criteri di appropriatezza prescrittiva ed erogativa redigerà la scheda di proposta di ricovero in uso presso il Centro Convenzionato e la invierà attraverso il P.U.A.R. ex AV via Fax o per posta elettronica al Centro stesso.

Art. 4 ter
Specificità criteri di cui all'art. 4 bis

Si individuano i criteri di accesso presso la Struttura (cod. 56):

A. Criteri di esclusione:

- problematiche ortopediche per le quali è interdetto il carico sugli arti inferiori;
- demenze o gravi disturbi cognitivo-comportamentali con assenza di collaborazione (LCF < 5);
- instabilità internistiche;
- gravi aritmie e/o gravi cardiopatie con significativa riduzione della frazione di eiezione (< 30%);

- gravi alterazioni della deambulazione da patologie croniche stabilizzate pre-esistenti;
- necessità di ventilazione assistita (supporto respiratorio meccanico, fatta eccezione per dispositivi ad uso domiciliare).

B. Criteri di inclusione:

B.1 Pazienti con più recenti o prevalenti problematiche ORTOPEDICHE

- Comorbilità della sfera neurologica periferica e/o centrale;
- rifratture arti inferiori e pregressi interventi di artroprotesi arti inferiori;
- grave obesità con compromissione dei trasferimenti posturali e della deambulazione;
- insufficienza respiratoria cronica lieve-media (documentata da spirometria effettuata negli ultimi 6 mesi);
- amputazioni d'arto inferiore con cicatrice chirurgica del moncone completamente guarita e protesi già in dotazione;
- politraumi.

B.2 Pazienti con più recenti o prevalenti problematiche NEUROLOGICHE

- Vasculopatie cerebrali acute con disabilità multi - organo (es. disturbi del linguaggio, della deglutizione, deficit neuropsicologici);
- traumi cranio- encefalici e vertebro-midollari (fino al livello D della "Asia Impairment Scale");
- polineuropatie acute condizionanti la deambulazione;
- malattie neurologiche degenerative progressive in fase di riacutizzazione (sclerosi multipla, M. di Parkinson);
- postumi di interventi neurochirurgici.

B.3 Pazienti con prevalenti problematiche INTERNISTICHE

- Sindrome da decondizionamento neuro-motorio secondaria a prolungato allettamento conseguente a patologie acute internistiche o chirurgiche (a prognosi riabilitativa favorevole).

In ottemperanza alle indicazioni di legge, i Medici Fisiatri dell'U.O. di Medicina Riabilitativa della ex AV5 ed i colleghi del Centro Ospedaliero di Riabilitazione applicheranno per tutti i pazienti la scala di Barthel e la VAS.

Art.5

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Viene confermato, per l'anno 2022,il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, con le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 cui si fa espresso richiamo. Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono destinate esclusivamente a tale ambito assistenziale e non sono soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.
Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.
Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel Progetto sono state individuate in:

1) Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia,….);
2) Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
3) Disturbi del linguaggio;
4) Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
5) Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
6) Disturbi generalizzati dello sviluppo;
7) Disturbo dell'attenzione con iperattività.
8) Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
9) Disturbi emozionali ed affettivi;
10) Disturbi somatoformi;

Art.6

Standards di qualità e di personale

La Struttura dichiara di aver erogato le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimentali vigenti.

Art.7

Prestazioni intermedie

Per le necessità assistenziali, che si configurano "al limite "rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui allegato C della DGRM n.1627/2005, le parti concordano di mantenere anche per l'anno 2022 le c.d. prestazioni intermedie come previsto nella DGRM n.1299/2009, attivate da Dicembre 2021.
Le parti concordano che le prestazioni c.d. intermedie sono caratterizzate

- da apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- inserimento di pazienti adulti in post acuzie e comunque con necessità di intervento monodisciplinare o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche non complicate da altri aspetti patologici correlati
- durata dei trattamenti medio/brevi

Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale, extramurale e domiciliare individuale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto alle tariffe vigenti. L'accesso a tali prestazioni e la presa in carico da parte del Centro avviene secondo percorsi concordati tra le parti.

ART. 8
Teleriabilitazione

Il 17.12.2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29.04.2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo. Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

Art. 9
Risorse economiche e sistema tariffario

Per l'anno 2022, al Centro di riabilitazione viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche previste dalle DGR 4/2024, DGR 1668/2019 e DGR 1596/2021, iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse dalla medesima AST e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda, come di seguito indicato:

Strutture	**Tipologia prestazioni**	**Tetto Residenti anno 2022**	**Tetto mobilità 2022 ex DGR 1668/2019**
Kos Care AP	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	1.169.834,00	
Kos Care SBT	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	953.804,00	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione intensiva ospedaliera cod.56	2.691.141,00	468.000
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione Estensiva extra ospedaliera	1.219.538,00	
	rimborsi forfettari	40.880,00	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione Intensiva extra ospedaliera	693.401,45	
	rimborsi forfettari	40.062,40	

Per quanto riguarda l'attività ospedaliera (cod.56) si mantengono le tariffe già definite con la DGR n. 709/2014, così come modificata dalla DGR n. 1043/2022, e previste per le prestazioni di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati della Regione Marche. Pe l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGRM n. 1668/2019, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.
Con riferimento ai rimborsi forfettari di cui alla D.G.R.M. n. 731/2007 e ss.mm. ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, l'AST di Ancona Gestione Liquidatoria riconosce alla

Struttura per l'anno 2022 un importo pari agli importi economici complessivi delle fatture, per rimborsi forfettari, iscritte nel bilancio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda, ovvero **€ 64.224,16**. Gli importi dei rimborsi forfettari per prestazioni extra-ospedaliere intensive ed estensive corrispondono a quelli rideterminati con D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 pari a € 15,68 a gg di degenza e €.5,60 a gg di degenza. I rimborsi "forfettari" sono riferiti alla erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati: fornitura di farmaci, fornitura di presidi per l'incontinenza, esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, visite medico specialistiche, prestazioni di trasporto sanitario correlate, fornitura dei presidi protesici non personalizzati. Sono esclusi: la fornitura dei presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni anche ambulatoriali complesse e di altissima specialità.

Art.9 bis

Risorse economiche in mobilità attiva ospedaliera interregionale per l'annualità 2022

Per l'anno 2022, viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ospedaliera (cod. 56 e cod. 75) in mobilità attiva interregionale pari agli importi economici complessivi delle fatture, afferenti ad ogni singola struttura, per l'erogazione di prestazioni ospedaliere (cod. 56 e cod. 75) in mobilità attiva interregionale nell'annualità 2022 previste dalla DGR 1668/2019, iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse dalla medesima AST e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda. Pertanto per le prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera si fa riferimento al tetto stabilito per gli anni 2019-2021 pari ad €.468.000.

Art.10

Compensazioni delle risorse assegnate

Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate per l'anno 2022, in esecuzione della DGR n. 4 del 05.01.2024, si rimanda a quanto disciplinato al capitolo 5 della DGR n. 1668/2019; non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR ed, eventualmente, dall'AST di riferimento.

ART. 11

Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali vengono conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento viene, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con Azienda) dal quale risulti opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati, ai trattamenti eseguiti relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'Azienda può effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Azienda, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Azienda entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso di carattere sanitario, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Azienda e due in rappresentanza del Centro) tenendo conto che verranno riconosciute e remunerate solo le prestazioni approvate.

Per quanto attiene l'appropriatezza in regime di ricovero di cui al Cod. 56, la Struttura si obbliga al rispetto delle regole di cui ai Decreti n. Decreti n.6/RAO del 20/02/2020, n.28/RAO del 21/09/2018, n.08/RAO del 05/04/2016,

n. 12/RAO del 28/04/2016 e alle DGR n. 952/2019, n.56/2022 e n. 448/2023 conseguentemente accetta gli eventuali abbattimenti tariffari nel caso in cui i CVPS aziendali ASUR/ AV5 rilevino il non rispetto delle modalità di ricovero e di durata dello stesso. Le parti si avvalgono della facoltà di gestire eventuali controdeduzioni del produttore secondo le modalità stabilite nei predetti Decreti.

ART. 12

Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenta all'Azienda contabilità trimestrali/mensili distinte per tipo (extraospedaliero residenziale / extraospedaliero non residenziale) e per AST di appartenenza del paziente. Ogni contabilità è costituita:

a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
   = cognome e nome
   = data di nascita
   = codice fiscale
   = Comune di residenza
   = numero tessera sanitaria
   = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
   = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
   = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

d) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Alle contabilità mensili non dovrà essere allegata alcuna documentazione probatoria in quanto la stessa sarà conservata a disposizione della 'Azienda che ha facoltà di effettuare controlli e richiedere copie così come specificato negli articoli che precedono.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Azienda a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.
Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 13
Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura sanitaria privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

La struttura sanitaria privata accreditata è tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, devono compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis.

Inoltre, devono adempiere agli obblighi contenuti nel provvedere al D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria della ASUR, per l'anno 2022, del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C, del flusso FAR.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporta la sospensione dei pagamenti; I'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria

della ASUR assegna un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procedono alla risoluzione del contratto stesso.

La struttura sanitaria si impegna inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenta un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, la struttura sanitaria privata, consapevole dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegna, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

La struttura privata si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e e smi.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Azienda.

Art. 14
Protezione dei dati Personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i -dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali(es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc,) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di. liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Le Parti danno atto the l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo da parte della Struttura privata comporta il trattamento di dati personali di cui I'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento,
Pertanto, la Struttura Privata contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dall'art. 28 del GDPR, tramite apposito atto di designazione allegato al presente accordo. (allegato n.2).

ART. 15
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa sono contestate dalla Gestione Liquidatoria dell'ASUR Marche per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.
La struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona, ovvero le AST competenti, dovranno accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;
- • ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;

- • a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR:
- per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- per l'anno 2022, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;
- • a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- • ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

Nel prioritario obiettivo della tutela del pubblico interesse, le Parti concordano che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici può essere oggetto di revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, le disposizioni del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale e la normativa sulla concorrenza.

ART. 16
Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2022 al 31/12/2022.La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'AST di Ancona diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR Marche.
Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.
Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.
Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.
Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.
Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra Azienda e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.
Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'Azienda secondo le procedure previste dalla Legge.

Il Delegato del Direttore Generale AST di Ancona
anche in funzione di Commissario Liquidatore
Dott. Marco Canaletti

Centro di Riabilitazione
Il Consigliere Delegato
Dott.ssa Laura Benedetto

ALLEGATO N.1

PROTOCOLLO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SU CASI CLINICI ETA' EVOLUTIVA AFFERENTI ALLE UMEE DELL'ex ASUR E ALLE STRUTTURE ACCREDITATE CON ACCORDO NEGOZIALE.

1. Finalità

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative coordinate ed integrate che:

- possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE dell'ASUR e le Strutture Accreditate
- possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata
- consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali
- possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

2. Destinatari dell'accordo

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa **in** carico (complessa multidisciplinare ex art. 26):

3. Normativa di riferimento

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e succ. modificazione, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003, DGRM 1627/05, DGRM 164 del 2007, DGRM 1299/09, DGRM 1114 del 29/9/17.
Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra scuola e gli enti) sono disciplinati dagli Accordi di programma provinciali. in cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

4. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività sanitaria e amministrativa) è demandata alla Struttura Privata Accreditata.
Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al PLS, al MMG, P.C. al Direttore Cure Tutelari, al Responsabile UMEE del territorio di riferimento.
Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi.
Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Direttore Cure Tutelari, al responsabile UMEE l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa. La Struttura erogante dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata, in modo esclusivo Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

5. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue.

1. *La presa in carico del minore disabile presso la Struttura prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo clinico, anamnestico e terapeutico da inviare al Responsabile UMEE competente per residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.*

2. *I minori in carico alla Struttura per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti per tutte le procedure previste per tutte le funzioni UMEE. Gli operatori della Struttura concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date degli incontri per i PEI.*

3. *La dimissione, per le persone con disabilità che usufruiscono di Insegnamento Individualizzato e/o Assistenza Educativa Domiciliare (SADE H.) avviene a conclusione del percorso scolastico.*

4. *La dimissione prevede un accompagnamento al Servizio UMEA competente per territorio da avviare almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione del percorso di cui sopra. Il percorso di accompagnamento prevede:*

- richiesta della famiglia all'UMEA con la presentazione dei documenti rilasciati dal Servizio di provenienza;
- incontro tra i due Servizi e la famiglia per concordare le modalità di passaggio

5. *La Struttura non può svolgere le funzioni UMEE in regime di libera professione*
6. *Le prestazioni relative alla presa in carico e non riconducibili al trattamento riabilitativo multidisciplinare saranno remunerate secondo le tariffe delle prestazioni extramurali di cui alla DGR n.1668/2019.*

- . **Accordo di committenza**

La struttura si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio di altra Struttura e viceversa.
Nel piano di trattamento deve essere indicato la presa in carico in regime multidisciplinare.
Si ritiene utile una rilevazione epidemiologica nei diversi territori al fine di programmare le attività in modo efficace e complementare tra i diversi Servizi.

Il Delegato del Direttore Generale AST di Ancona
anche in funzione di Commissario Liquidatore
Dott. Marco Canaletti

Centro di Riabilitazione
Il consigliere delegato
Dott.ssa Laura Benedetto

Allegato n.2

SEZIONE DEL CONTRATTO RELATIVA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA GESTIONE LIQUIDATORIA, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA STRUTTURA PRIVATA

E

LA SOCIETÀ: KOS CARE SRL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con sede: Milano Via Durini n.9
Tel./FAX: 0733/689209
e-mail/PEC:koscare@pec.it
Sito web:

L'AST di Ancona G.L., in persona del Commissario Liquidatore in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni riabilitative, effettuata dal Centro di Riabilitazione (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che possono intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;

- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
    a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
    b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria;
- Fornire all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai

trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.
Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge. Al termine dello stesso devono cessare tutte le operazioni di trattamento. Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare. Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Il Delegato del Direttore Generale AST di Ancona in funzione di Commissario Liquidatore
Dott. Marco Canaletti

CENTRO DI RIABILITAZIONE
Il Consigliere Delegato
Dott. ssa Laura Benedetto

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E CENTRO FKT SPORT LIFE DI FERRETTI FRANCO SRL" DI UN PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER L'ANNO 2022.

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, con sede in Ancona Viale C. Colombo n.106, in funzione di Gestione Liquidatoria ai sensi della L. R. n. 19/2022, art. 42, comma 9, d'ora in poi denominata per quanto occorra, Gestione Liquidatoria, rappresentata a tutti gli effetti, ai fini della sottoscrizione del presente accordo dal Dott. Marco Canaletti, Direttore U.O.C. D.A.T. – AST di Ascoli Piceno, giusta delega conferita dal Direttore Generale AST di Ancona anche in funzione di Commissario Liquidatore con Determina n. _____ del _____

E

La Struttura Privata Accreditata denominata ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E CENTRO FKT SPORT LIFE DI FERRETTI FRANCO SRL, P.Iva e CF: 02304190446 (successivamente citato Centro di Riabilitazione), nella persona del Legale rappresentante Prof. Franco Ferretti, che consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una delle fattispecie previste dagli artt.94 ss. D.Lgs.31/03/2023 n.36 e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per l'anno 2022.

PREMESSO

A. che la Struttura Privata è presente sul territorio dell'ex. Area Vasta n. 5 con sedi operative ad Ascoli Piceno Via Catania n.7/9A/9B, a Spinetoli (AP) Via Padre Pio da Pietrelcina n.30 e a San Benedetto del Tronto (AP) Via Pomezia n.6;

B. che il Centro è accreditato per l'erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale come segue:

   - per la sede di Ascoli Piceno con decreto n. 162 del 21/8/2003, rinnovato con decreto n. 317 del 24/11/2017, da ultimo rinnovato secondo la DGRM 1572 del 16/12/2019, DGRM n. 1573 del 16/12/2019 e n. 1263 del 31/08/2023 con decreto n. 13 del 27/01/2025 per prestazioni APOL (Ambulatorio/Poliambulatorio), ARRF (Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale), CAR (Centro Ambulatoriale di Riabilitazione), ADSA (Struttura per la Diagnosi di DSA);

   - per la sede di Spinetoli con decreto n. 165 del 21/8/2003, rinnovato con decreto n.305 del 09.11.2017, da ultimo rinnovato secondo la DGRM 1572 del 16/12/2019, DGRM n. 1573 del 16/12/2019 e n. 1263 del 31/08/2023 con decreto n. 149 del 17/07/2024 per prestazioni APOL (Ambulatorio/Poliambulatorio), ARRF (Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale), CAR (Centro Ambulatoriale di Riabilitazione);

   - per la sede di San Benedetto del Tronto con decreto n. 280 del 02/10/2019 e da ultimo rinnovato secondo la DGRM 1572 del 16/12/2019, DGRM n. 1573 del 16/12/2019 e n. 1263 del 31/08/2023 con decreto n. 131 del 28/06/2024 per prestazioni APOL (Ambulatorio/Poliambulatorio), ARRF (Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale), CAR (Centro Ambulatoriale di Riabilitazione);

C. che le parti prendono atto delle DGRM n.1572 del 16/12/2019, DGRM n.. 1573 del 16/12/2019 , n. 1263 del 31/08/2023 in materia di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione ed accreditamento della Regione Marche.

D. che con DGR n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023,* la Giunta regionale ha prorogato *al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture* stabilendo che "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*;

E. che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
F. che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico- riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
G. che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 4 del 05.01.2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. n.ri 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale allegato alla DGR n. 4 del 05.01.2024 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.
Le parti rinviano espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate.

Art.2
Prestazioni oggetto del contratto

Il Centro di Riabilitazione erogherà prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'ex Area Vasta n. 5, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre ex Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla ex. Area Vasta n. 5 in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura erogherà altresì, le medesime prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale agli assistiti di altre ASL. Queste ultime saranno addebitate direttamente alla Azienda USL di residenza dell'assistito senza oneri di sorta a carico per il SSR, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

ART. 3
Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria Asur Marche non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).
L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

ART. 4
Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (Suppl. GU n. 60 del 02/03/2011), le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo le DGRM n. 4/2024 a cui si fa espresso richiamo

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lvo 502/92.
La prescrizione è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale. Ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).
Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico – riabilitativo di prestazioni specialistica ambulatoriale".
La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare "è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.
L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti cosi come applicate e comunicate dall'ex Area Vasta 5, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.
ll Centro dì Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l' ex Area Vasta 5, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.
La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'ex Area Vasta 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmetterà all'ex. Area Vasta di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'Area Vasta 5 al Responsabile del Distretto di appartenenza), il piano di trattamento entro 15 gg, ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina .generale o Pediatra di Libera Scelta della persona assistita o del bambino. La trasmissione del piano di trattamento all'ex. Area Vasta 5 potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale. Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.
In un'ottica di rete riabilitativa unica AST AP, funzionalmente alla tracciabilità del percorso, a garanzia di una corretta e coerente comunicazione con l'utenza e per la prevista attività di controllo della Commissione appropriatezza, i colleghi del Centro Convenzionato invieranno mensilmente al Direttore della U.O.C di Medicina Fisica e Riabilitativa ed al Dirigente di Area Riabilitativa della AST AP, i referti (PRI) relativi ai pazienti in carico ambulatoriale.

Art.5
Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Viene confermato, per l'anno 2022, il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, con le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 cui si fa espresso richiamo. Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono destinate esclusivamente a tale ambito assistenziale e non sono soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.
Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.

Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel progetto sono state individuate in:

1) Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);
2) Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
3) Disturbi del linguaggio;
4) Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
5) Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
6) Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
7) Disturbo dell'attenzione con iperattività;
8) Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
9) Disturbi emozionali e affettivi;
10) Disturbi somatoformi.

Art. 6
Standards di qualità e di personale

La Struttura dichiara di aver erogato le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimentali vigenti.

Art.7
Prestazioni intermedie

Per le necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui allegato allegato C della DGRM n.1627/2005, le parti concordano di mantenere anche per l'anno 2022 le c.d. prestazioni intermedie come previsto nella DGRM n.1299/2009, attivate da Dicembre 2021.

Le parti concordano che le prestazioni c.d. intermedie sono caratterizzate

- da apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- inserimento di pazienti in post acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche non complicate da altri aspetti patologici correlati
- durata dei trattamenti medio/brevi

Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale, extramurale e domiciliare individuale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto alle tariffe vigenti..L'accesso a tali prestazioni e la presa in carico da parte del Centro avviene secondo percorsi concordati tra le parti.

ART. 8
Teleriabilitazione

Il 17.12.2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).
A seguito del DM del 29.04.2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.
Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.
Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

Art. 9

Risorse economiche

Per l'anno 2022, al Centro Sport Life viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche previste dalle DGR 4/2024, DGR 1668/2019 e DGR 1596/2021, iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse dalla medesima AST e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda pari ad euro **749.402,00** comprensiva delle risorse inerenti l'età evolutiva destinate all'abbattimento delle liste di attesa stabilite nella DGR 1668/2019 a cui si fa espresso riferimento.
Il tetto di spesa sopra assegnato, da retribuirsi con le tariffe della DGR n.1668/2019 e con le tariffe della DGR n.4/2024 per le prestazioni di teleriabilitazione, si riferisce all'anno 2022, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto del tetto di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.
Il tetto di spesa sopra assegnato è definito sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024. Si concorda tra le parti l'adeguamento automatico dello stesso a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 10
Compensazioni delle risorse assegnate

Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate per l'anno 2022, in esecuzione della DGR n. 4 del 05.01.2024, si rimanda a quanto disciplinato al capitolo 5 della DGR n. 1668/2019; non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR ed, eventualmente, dall'AST di riferimento.

ART. 11
Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali vengono conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento viene, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con Azienda) dal quale risulti opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;

L'Azienda può effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Azienda, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.
Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Azienda entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.
Un primo tentativo di definizione del contenzioso di carattere sanitario, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Azienda e due in rappresentanza del Centro) tenendo conto che verranno riconosciute e remunerate solo le prestazioni approvate.

ART. 12
Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenta all'Azienda contabilità trimestrali/mensili distinte per tipo (extraospedaliero residenziale / extraospedaliero non residenziale) e per AST di appartenenza del paziente. Ogni contabilità è costituita:

a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
   = cognome e nome
   = data di nascita
   = codice fiscale
   = Comune di residenza
   = numero tessera sanitaria
   = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
   = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
   = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

d) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Alle contabilità mensili non dovrà essere allegata alcuna documentazione probatoria in quanto la stessa sarà conservata a disposizione della 'Azienda che ha facoltà di effettuare controlli e richiedere copie così come specificato negli articoli che precedono.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Azienda a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 13
Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura sanitaria privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

La struttura sanitaria privata accreditata è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, devono compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis.

Inoltre, devono adempiere agli obblighi contenuti nel provvedere al D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria della ASUR, per l'anno 2022, del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C, del flusso FAR.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporta la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di Gestione Liquidatoria della ASUR assegna un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procedono alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenta un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.
Sempre nello spirito di leale collaborazione, la struttura sanitaria privata, consapevole dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegna, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.
La struttura privata si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Azienda.

Art. 14
Protezione dei dati Personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i -dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali(es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc,) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di. liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Le Parti danno atto the l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo da parte della Struttura privata comporta il trattamento di dati personali di cui I'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento,
Pertanto, la Struttura Privata contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dall'art. 28 del GDPR, tramite apposito atto di designazione allegato al presente accordo. (allegato n.2).

ART. 15
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa sono contestate dalla Gestione Liquidatoria dell'ASUR Marche per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.
La struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona, ovvero le AST competenti, dovranno accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal

30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;

- • ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- • a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR:
- per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- per l'anno 2022, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;
- • a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- • ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

Nel prioritario obiettivo della tutela del pubblico interesse, le Parti concordano che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici può essere oggetto di revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, le disposizioni del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale e la normativa sulla concorrenza.

ART. 16
Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2022 al 31/12/2022.La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'AST di Ancona diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria dell'ASUR Marche.
Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.
Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.
Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.
Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.
Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra Azienda e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.
Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'Azienda secondo le procedure previste dalla Legge.

Il Delegato del Direttore Generale AST di Ancona
anche in funzione di Commissario Liquidatore
Dott. Marco Canaletti

CENTRO DI RIABILITAZIONE
SPORT LIFE
Prof. Franco Ferretti

ALLEGATO N.1

Protocollo Operativo per collaborazione su casi clinici età evolutiva afferenti alle UMEE dell'ex Area Vasta 5 e alle strutture accreditate con accordo negoziale.

1. Finalità

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative, coordinate ed integrate che:

- possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE delle ex Aree Vaste e le Strutture Accreditate
- possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata
- consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali
- possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

2. Destinatari dell'accordo

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico complessa multidisciplinare ex art. 26.

3. Normativa di riferimento

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e s.mi, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003, DGRM 1627/05, DGRM 164 /2007, DGRM 1299/2009, DGRM 1114/2017.)

Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra scuola e gli enti sono disciplinati dagli Accordi di programma provinciali in cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

4. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività sanitaria e amministrativa è demandata alla Struttura Privata Accreditata. Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al PLS, al MMG, P.C. al Direttore Cure Tutelari , al Responsabile UMEE del territorio di riferimento. Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi. Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Direttore Cure Tutelari, al Responsabile UMEE l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa. La Struttura erogante dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata. Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

5. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue.

1. *La presa in carico del minore disabile presso la Struttura prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo clinico, anamnestico e terapeutico da inviare al Responsabile UMEE competente per residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.*
2. *I minori in carico alla Struttura per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti per tutte le procedure previste per tutte le funzioni UMEE. Gli operatori della Struttura concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date degli incontri per i PEI.*
3. *La dimissione, per le persone con disabilità che usufruiscono di Insegnamento Individualizzato e/o Assistenza Educativa Domiciliare (SADE H.) avviene a conclusione del percorso scolastico.*

4. *La dimissione prevede un accompagnamento al Servizio UMEA competente per territorio da avviare almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione del percorso di cui sopra. Il percorso di accompagnamento prevede:*
    - richiesta della famiglia all'UMEA con la presentazione dei documenti rilasciati dal Servizio di provenienza;
    - incontro tra i due Servizi e la famiglia per concordare le modalità di passaggio

5. *La Struttura non può svolgere le funzioni UMEE in regime di libera professione*
6. *Le prestazioni relative alla presa in carico e non riconducibili al trattamento riabilitativo multidisciplinare saranno remunerate secondo le tariffe delle prestazioni extramurali di cui alla DGR n..1668/2019.*

- **Accordo di committenza**

La struttura si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio di altra Struttura e viceversa. Nel piano di trattamento deve essere indicato la presa in carico in regime multidisciplinare. Si ritiene utile una rilevazione epidemiologica nei diversi territori al fine di programmare le attività in modo efficace e complementare tra i diversi Servizi.

STRUTTURA PRIVATA
Il Legale Rappresentante
Prof. Franco Ferretti

Il Delegato del Direttore Generale AST di Ancona
in funzione di Commissario Liquidatore
Dott. Marco Canaletti

Allegato n.2

SEZIONE DEL CONTRATTO RELATIVA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA GESTIONE LIQUIDATORIA, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA STRUTTURA PRIVATA

E

LA SOCIETA': ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E CENTRO FKT SPORT LIFE DI FERRETTI FRANCO SRL - **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**
con sede: Via Catania 7-9/a/9b – Ascoli Piceno
Tel. / FAX: 0736 42246
e-mail / PEC: istitutosportlife@pec.it
Sito web: https://www.istitutosportlife.it

L'AST di Ancona G.L., in persona del Commissario Liquidatore in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni riabilitative, effettuata dal Centro di Riabilitazione (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che possono intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
    a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
    b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;

- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria;
- Fornire all'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.
Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge. Al termine dello stesso devono cessare tutte le operazioni di trattamento. Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare. Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Il Delegato del Direttore Generale AST di Ancona in funzione di Commissario Liquidatore	*CENTRO DI RIABILITAZIONE*
Dott. Marco Canaletti	*SPORT LIFE*
	Prof. Franco Ferretti